

Bruxelles, 30 agosto 2022
(OR. en)

11976/22

EF 257
ECOFIN 824
DELECT 155

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	30 agosto 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	C(2022) 5660 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 11.8.2022 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i metodi di calcolo degli importi lordi del default improvviso e inatteso per le esposizioni verso strumenti di debito e di capitale e per le esposizioni al rischio di default risultanti da taluni strumenti derivati, e che specificano la determinazione degli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui all'articolo 325 quater vices, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 5660 final.

All.: C(2022) 5660 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.8.2022
C(2022) 5660 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 11.8.2022

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i metodi di calcolo degli importi lordi del default improvviso e inatteso per le esposizioni verso strumenti di debito e di capitale e per le esposizioni al rischio di default risultanti da taluni strumenti derivati, e che specificano la determinazione degli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui all'articolo 325 quater, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 325 quatervicies, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 (nel seguito il "regolamento" o "CRR") conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, previa presentazione dei progetti di norme da parte dell'Autorità bancaria europea (nel seguito l'"ABE") e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per specificare: a) in che modo gli enti devono determinare le componenti $P\&L_{long}$, $P\&L_{short}$, $Adjustment_{long}$ e $Adjustment_{short}$ nel calcolare gli importi del JTD per i diversi tipi di strumenti in conformità del suddetto articolo; b) quali metodologie alternative gli enti devono utilizzare ai fini della stima degli importi lordi del JTD di cui al paragrafo 7; c) gli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui al paragrafo 4, lettere a) e b).

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'ABE, entro tre mesi dal ricevimento dei progetti di norme tecniche la Commissione decide se approvarli. Se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione, la Commissione può anche approvare i progetti di norme tecniche solo in parte o con modifiche, nel rispetto della procedura specifica di cui ai predetti articoli.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE ha effettuato una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche presentati alla Commissione a norma dell'articolo 325 quatervicies, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013. Il documento di consultazione è stato pubblicato sul sito internet dell'ABE il 12 marzo 2021 e la consultazione si è conclusa il 12 giugno 2021. L'ABE ha inoltre chiesto al gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010, di prestare consulenza in merito. Unitamente ai progetti di norme tecniche, l'ABE ha fornito una spiegazione del modo in cui l'esito delle consultazioni è stato preso in considerazione nell'elaborazione dei progetti definitivi di norme tecniche presentati alla Commissione.

Insieme ai progetti di norme tecniche e in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE ha presentato una valutazione d'impatto, comprendente l'analisi dei costi e dei benefici, relativa ai suddetti progetti presentati alla Commissione. Detta analisi è disponibile all'indirizzo <https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/market-risk/regulatory-technical-standards-gross-jump-default-amounts>, pagg. 20-23 della relazione finale sui progetti di norme tecniche.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

I progetti di norme tecniche specificano in che modo gli enti devono determinare le componenti $P\&L_{long}$, $P\&L_{short}$, $Adjustment_{long}$ e $Adjustment_{short}$ nonché il nozionale degli strumenti nel calcolare gli importi lordi del JTD per i diversi tipi di strumenti in conformità delle formule di cui all'articolo 325 quatervicies del regolamento (UE) n. 575/2013. Inoltre i progetti di norme tecniche specificano quali metodologie alternative gli enti devono utilizzare per stimare gli importi lordi del JTD di esposizioni al rischio di default risultanti da strumenti derivati il cui payoff, in caso di default del debitore, non è collegato all'importo nozionale di uno strumento specifico emesso dal debitore o alla LGD di detto debitore o di uno strumento emesso dallo stesso.

A tale riguardo, i progetti di norme tecniche contengono specifiche per la determinazione di tali componenti e metodologie al fine di garantire che gli importi lordi del JTD calcolati conformemente all'articolo 325 quaterdies del CRR siano equivalenti a quelli calcolati sulla base delle norme internazionali applicabili a posizioni equivalenti. In particolare, conformemente alle disposizioni dei progetti di norme tecniche, gli importi lordi del JTD sono determinati come la variazione del valore di mercato dello strumento da cui deriva l'esposizione a seguito di un evento istantaneo qualificato come default dello strumento di debito o di capitale, o del debitore.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 11.8.2022

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i metodi di calcolo degli importi lordi del default improvviso e inatteso per le esposizioni verso strumenti di debito e di capitale e per le esposizioni al rischio di default risultanti da taluni strumenti derivati, e che specificano la determinazione degli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui all'articolo 325 quaterVICES, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare l'articolo 325 quaterVICES, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il riesame approfondito del portafoglio di negoziazione (nel seguito l'"FRTB"), le cui norme definitive sono state adottate dal Comitato di Basilea nel gennaio 2019, mira a colmare le carenze individuate durante la crisi finanziaria mondiale per quanto riguarda i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato. Nell'ambito dei miglioramenti apportati dall'FRTB, è stato introdotto un nuovo requisito di fondi propri nel quadro del metodo standardizzato per riflettere il rischio di default delle esposizioni verso strumenti di debito e di capitale. Sono necessari ulteriori elementi tecnici per chiarire le specifiche delle norme in materia di FRTB introdotte nel diritto dell'Unione dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ai fini degli obblighi di segnalazione, e occorre integrare dette specifiche ove necessario. Detti elementi tecnici riguardano il calcolo degli importi lordi del default improvviso e inatteso (nel seguito "JTD") per le esposizioni verso strumenti di debito e di capitale, la stima degli importi lordi del JTD per le esposizioni al rischio di default risultanti da taluni strumenti derivati e la specificazione degli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui all'articolo 325 quaterVICES, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

¹ Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

- (2) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (nel seguito l'"ABE") ha presentato alla Commissione.
- (3) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio²,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Determinazione delle componenti $P\&L_{long}$, $P\&L_{short}$, $Adjustment_{long}$ e $Adjustment_{short}$ per il calcolo degli importi lordi del JTD per le esposizioni verso strumenti di debito e di capitale

1. Gli enti determinano le componenti $P\&L_{long}$ e $P\&L_{short}$ di cui all'articolo 325 quatervicies, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando le formule seguenti:

$$P\&L_{long} = V_A - V_{notional}$$

$$P\&L_{short} = V_A - V_{notional}$$

dove:

V_A = il valore di mercato dello strumento da cui deriva l'esposizione per l'ente al momento del calcolo dell'importo lordo del JTD per tale esposizione.

2. Gli enti determinano le componenti $Adjustment_{long}$ e $Adjustment_{short}$ di cui all'articolo 325 quatervicies, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando le formule seguenti:

$$Adjustment_{long} = -V_F$$

$$Adjustment_{short} = -V_F$$

dove:

V_F = il valore di mercato dello strumento da cui deriva l'esposizione per l'ente, calcolato partendo dall'ipotesi che, al momento del calcolo dell'importo lordo del JTD per tale esposizione, lo strumento di debito sia in stato di default, con un tasso di recupero pari a zero.

3. Gli enti determinano le componenti $Adjustment_{long}$ e $Adjustment_{short}$ di cui all'articolo 325 quatervicies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando le formule seguenti:

$$Adjustment_{long} = -V_F$$

$$Adjustment_{short} = -V_F$$

² Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

dove:

V_F = il valore di mercato dello strumento da cui deriva l'esposizione per l'ente, calcolato partendo dall'ipotesi che, al momento del calcolo dell'importo lordo del JTD per tale esposizione, lo strumento di capitale registri una perdita totale di valore.

Articolo 2

Stima degli importi lordi del JTD per le esposizioni di cui all'articolo 325 quaterVICES, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013

1. La metodologia alternativa per stimare gli importi lordi del JTD delle esposizioni di cui all'articolo 325 quaterVICES, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 consiste nel calcolare la differenza tra il valore di mercato di uno strumento derivato di cui a tale paragrafo, da cui deriva l'esposizione per l'ente al momento della stima dell'importo lordo del JTD, e il valore di mercato di detto strumento derivato, calcolato partendo dall'ipotesi che in quel momento il debitore sia in stato di default.
2. Se il debitore è in stato di default al momento della stima e il valore di mercato dello strumento da cui deriva l'esposizione per l'ente in quel momento riflette il profitto o la perdita risultante dal default del debitore, la metodologia alternativa di cui all'articolo 325 quaterVICES, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 consiste nel considerare pari a zero l'importo lordo del JTD dell'esposizione.

Articolo 3

Determinazione degli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui all'articolo 325 quaterVICES, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

1. Ai fini dell'articolo 325 quaterVICES, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti determinano gli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui all'articolo 325 quaterVICES, paragrafo 4, lettere a) e b), di tale regolamento utilizzando le formule seguenti:
 - (a) per le esposizioni verso strumenti di debito classificati come strumenti di debito di primo rango (senior) o obbligazioni garantite, l'importo nozionale dello strumento da cui deriva l'esposizione è:

- i) in caso di esposizione lunga:

$$\text{Notional amount} = \frac{V_D - V_F}{1 - \text{LGD}}$$

- ii) in caso di esposizione corta:

$$\text{Notional amount} = \frac{V_F - V_D}{1 - \text{LGD}}$$

dove:

LGD = la LGD assegnata allo strumento di debito conformemente all'articolo 325 quaterVICES, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

V_D = il valore di mercato dello strumento da cui deriva l'esposizione per l'ente, calcolato partendo dall'ipotesi che, al momento del calcolo dell'importo lordo del JTD per tale esposizione, lo strumento di debito sia in stato di default e registri un tasso di recupero che è calcolato rispetto al valore nominale dello strumento di debito e che è pari a $(1 - \text{LGD})$;

$V_F = V_F$ come specificato all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento;

- (b) per le esposizioni verso strumenti di debito classificati come strumenti di debito non di primo rango (non-senior), l'importo nozionale dello strumento da cui deriva l'esposizione è pari a zero.
2. Ai fini dell'articolo 325 quater, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'importo nozionale dello strumento da cui deriva l'esposizione, che non è uno strumento di cash equity, è pari a zero.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 11.8.2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN